

LODO ARBITRALE
Arbitrato ANAC RGA 14/21

reso dal Collegio Arbitrale composto da:

- avv. Anna SANNINO, Presidente
- ing. Gaetano VALLONE, Arbitro
- avv. Vincenzo CIRAIOLO, Arbitro

nel procedimento arbitrale, con sede presso in Roma, presso la Camera Arbitrale ANAC, identificato con RGA 14/21, promosso da

IMPRESA C.E.SA. S.R.L. (P.I. 01621810819) CON SEDE IN ALCAMO (TP) IN PERSONA DEL SUO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN PALERMO, VIA LAZIO N.36, PRESSO LO STUDIO DELL'AVV.SERGIO BERTUGLIA DEL FORO DI PALERMO (PEC: SERGIO.BERTUGLIA@LEGALMAIL.COM)

CONTRO

COMUNE DI GRANITI (ME)- C.F. E P.IVA. 01240170835 IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, AVV. CARMELO LO MONTE - CONTUMACE

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. In data 22.07.2019 l'impresa C.E.S.A. s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Bertuglia, ha notificato al Comune di Graniti *Domanda di arbitrato e proposizione delle domande*, con contestuale nomina del proprio arbitro nella persona dell'ing. Giuseppe D'Addelfio, in relazione al contratto di appalto rep.n.6 del 12.09.2018 intercorso tra le parti, istando per la declaratoria di risoluzione del contratto medesimo in ragione delle gravi inadempienze del Comune di Graniti e per il conseguente accoglimento delle domande restitutorie e risarcitorie formulate nella richiamata domanda di arbitrato. In quest'ultima veniva rappresentato quanto di seguito riportato:

- ❖ A seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando indetta dal Comune di Graniti (nel prosieguo anche Amministrazione), l'Impresa C.E.S.A. s.r.l. (nel prosieguo anche Impresa) rimaneva aggiudicataria dell'appalto dei *"Lavori di ristrutturazione di un cinema parrocchiale e di un centro sociale per attività culturali siti nel Comune di Graniti"* col ribasso del 38,900% sull'importo a b.a. di € 686.760,00 (oltre € 21.240,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
- ❖ In data 12/09/2018 veniva sottoscritto tra il Comune di Graniti e l'Impresa il relativo contratto di appalto rep. n. 6 per l'importo netto di € 440.850,36 (compresi oneri di sicurezza) oltre IVA.
- ❖ Il termine utile contrattuale rimaneva fissato in 365 giorni naturali e consecutivi.
- ❖ La cauzione definitiva veniva prestata dall'Impresa con polizza fideiussoria n. 2018/13/6410405 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni S.p.A. per l'importo di € 131.887,00.
- ❖ L'Impresa, come previsto dall'art. 7.2 del contratto, prestava inoltre assicurazione per danni ed R.C. terzi con polizza n. 2018/25/6095633 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni S.p.A.
- ❖ Alcuna anticipazione del corrispettivo di appalto veniva erogata dal Comune all'Impresa, che pure aveva provveduto a stipulare la relativa polizza a garanzia.
- ❖ Con verbale del 24/10/2018 l'Amministrazione faceva luogo alla consegna parziale dei lavori in favore dell'Impresa.
- ❖ La consegna parziale veniva giustificata in seno al verbale, e di ciò l'impresa aveva contezza nell'occasione, in relazione all'asserita necessità di attendere l'esito *"del controllo sul progetto esecutivo da parte dell'BB.CC.AA. di Messina e per procedere agli approfondimenti geologici, prescritti dal progettista nel progetto esecutivo."*
- ❖ Pur di fronte alle più che fondate perplessità sulla legittimità di tale consegna parziale, in alcun modo prevista dagli atti contrattuali, né ipotizzabile, l'Impresa si asteneva dal porre riserve, tanto per spirito di collaborazione, oltre che confidando nella tempestiva risoluzione dei motivi che determinavano la consegna parziale.
- ❖ Con successivo Ordine di Servizio n. 1 del 26/10/2018 la D.L., richiamata la necessità di procedere preliminarmente con alcune lavorazioni atte a consentire gli approfondimenti geologici prescritti dal progettista, disponeva farsi luogo all'esecuzione delle lavorazioni meglio indicate nel medesimo ordine di servizio, lavorazioni per nulla previste nel computo metrico di appalto.

- ❖ Eseguite dette lavorazioni, con verbale del 29/11/2018 veniva disposta la sospensione dei lavori a far data dal 30/11/2018, richiamandosi a tal fine *“la nota pec del 29/11/2018 con la quale il Geologo Dott. Antonino Savoca comunicava al R.U.P. e al D.L. di avere ultimato gli accertamenti geologici in sito e di procedere allo sviluppo dei dati, i quali saranno successivamente trasmessi al R.U.P.”*.
- ❖ Anche in tale occasione, pur a fronte di una sospensione di dubbia legittimità, l'Impresa nulla obiettava, continuando a confidare nella sollecita definizione dei motivi di sospensione indicati nel verbale (*id est* lo sviluppo dei dati geologici ed i relativi approfondimenti).
- ❖ Protraendosi detta sospensione oltre i tempi ordinariamente occorrenti a definire i motivi che l'avevano determinata, l'Impresa con **nota pec del 07/03/2019** denunciava il permanere di tale anomalo, anti contrattuale e dannoso stato dell'appalto e costituiva in mora l'Amministrazione, il R.U.P. e la D.L. invitandoli a porre in essere tutto quanto necessario a far cessare le cause della sospensione e a disporre la ripresa dei lavori nel termine di giorni 15.
- ❖ La diffida veniva riscontrata dalla D.L. con nota dell'11/03/2019, sostanzialmente per precisare che allo stesso non erano pervenute disposizioni dal R.U.P. per la ripresa dei lavori.
- ❖ Con la medesima nota tuttavia la D.L. rappresentava di essere a conoscenza che il supplemento di indagini geologiche (motivo di sospensione) era stato eseguito, ed aggiungeva che erano in corso dei non meglio precisati colloqui con la Soprintendenza CC.CC.AA di Messina per addivenire ad una soluzione finalizzata alla ripresa dei lavori.
- ❖ L'Impresa a questo punto rimaneva in fiduciosa attesa di una sollecita ripresa dei lavori che tuttavia non interveniva, sicché con nota pec del 10/04/2019, perdurando la sospensione da oltre 4 mesi (e più di ¼ del tempo utile contrattuale), non poteva che denunciare l'illegittima protrazione, avendo superato ogni termine di legge, di ordinaria prevedibilità e di tolleranza in relazione alle cause che l'avevano determinata, perdurando anche dopo la cessazione delle suddette cause e comunque, ancor peggio, per porre rimedio a carenze, remore esecutive e negligenze esclusivamente imputabili all'Amministrazione.
- ❖ Pervenuta in riscontro la nota prot. 2540-2019 del 18/04/2019 con cui il R.U.P. assumeva non essere state ancora *“rimosse tutte le problematiche”* ostative alla prosecuzione dei lavori, l'Impresa con nota pec del 29/05/2019, oltre a contestare quanto dedotto dal R.U.P. nel tentativo di giustificare il perdurare della sospensione, non poteva che ribadire l'illegittimo protrarsi della sospensione, giunta a quel punto alla metà dell'intero termine contrattuale.
- ❖ Con la medesima nota, pertanto, diffidava nuovamente l'Amministrazione e gli organi tecnici a risolvere le remore ostative all'appalto e a porre in essere quanto necessario a far cessare le cause della sospensione, così da disporre la conseguentemente ripresa dei lavori, assegnando a tal fine il termine ultimo di gg. 30, con espresso avvertimento che, in difetto di riscontro nell'assegnato termine, il contratto di appalto in questione doveva intendersi senz'altro risolto di fatto e di diritto per persistenti colpe ed inadempienze gravi dell'Amministrazione, con tutte le conseguenze a suo carico anche per il risarcimento dei danni dovuti all'Impresa.
- ❖ L'assegnato termine è scaduto (alla data della proposizione della domanda arbitrale), senza che sia stata disposta la ripresa dei lavori e senza neppure che l'Amministrazione abbia in alcun modo riscontrato la suddetta diffida risolutiva.

Con la proposizione di domanda arbitrale, l'impresa C.E.S.A. chiedeva al Collegio:

- *Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:*

- *Ritenere e dichiarare le gravi inadempienze e colpe del Comune di Graniti in ordine all'appalto in questione ed alla gestione dei rapporti con l'Impresa, per i motivi tutti esposti e avuto riguardo all'illegittima protrazione della sospensione dei lavori disposta con verbale del 29/11/2018 e mai più revocata.*

- *Conseguentemente, anche ai sensi degli artt.1453-1454-1455-1457 e 1460 cod. civ., ritenere e dichiarare risolto, o subordinatamente risolvere, il contratto di appalto per colpe ed inadempienze gravi del Comune di Graniti.*

- *Per l'effetto statuire sulle conseguenze restitutorie discendenti dalla pronuncia di risoluzione, nonché sul risarcimento del danno emergente e del lucro cessante patiti dall'Impresa, e a tal fine ritenere e dichiarare il diritto dell'Impresa al:*

1) *pagamento del valore venale di tutte le opere eseguite, stante l'impossibilità di restituzione dell'opus eseguito;*

2) *pagamento del mancato utile nella misura del 10% sull'ammontare delle opere appaltate e non eseguite;*

3) pagamento delle spese generali nella misura del 13% delle opere appaltate e non eseguite, stante la mancata spendita dell'intero importo contrattuale;

4) risarcimento dei danni tutti prodotti dall'illegittima sospensione dei lavori, da quantificare e liquidare, anche in via equitativa, secondo i criteri di cui all'art. 10, comma 2, del d.m. 49/2018 (come già in passato previsto dall'art. 25 d.m. 145/2000);

5) pagamento delle spese contrattuali e cauzionali sostenute per l'appalto, nonché di quelle sostenute per l'accensione delle posizioni assicurative e previdenziali relative all'appalto in questione e per il pagamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile.

6) Rivalutazione monetaria sugli importi di cui sopra, nonché interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla domanda e sino al soddisfo.

- Condannare pertanto il Comune di Graniti al pagamento in favore dell'Impresa degli importi dovuti per i titoli di cui ai superiori punti, nella misura che verrà determinata in esito all'espletanda istruttoria.

- Dare atto che per effetto della pronuncia di risoluzione del contratto deve intendersi cessata la cauzione definitiva prestata dall'Impresa con polizza fidejussoria n. 2018/13/6410405 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni S.p.A., nonché cessate le altre polizze assicurative prestate dall'Impresa, e dichiararne lo svincolo.

- Condannare il Comune di Graniti all'integrale pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio arbitrale, nonché a quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale.

2. Con successiva comunicazione del 4 novembre 2021, l'impresa C.E.S.A., nel dare atto che l'arbitrato designato in sede di proposizione della domanda arbitrale non aveva formalizzato l'accettazione della nomina, provvedeva a designare quale proprio arbitro l'ing. Gaetano Vallone, il quale sottoscriveva l'atto in segno di accettazione della nomina.

3. Per il Comune di Graniti l'arbitro è stato nominato con provvedimento del Tribunale di Messina del 13.09.2021 nella persona dell'avv. Vincenzo Ciraolo.

4. Con verbale di prima riunione del 1 dicembre 2021, gli Arbitri dell'impresa istante e del Comune convenuto hanno statuito concordemente che la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale dovesse essere demandata alla Camera Arbitrale istituita presso l'A.N.A.C. ai sensi dell'art.210 del D.lgs. 50/2016.

5. Con comunicazione del 25.05.2022 la Camera Arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione rappresentava di avere deliberato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.209 del D.lgs. 50/2016, di nominare il Collegio Arbitrale nelle persone di:

- dott.ssa Anna SANNINO, nata a Volla il 16.08.1972, nominata terzo Arbitro con funzioni di Presidente del Collegio

- ing. Gaetano VALLONE nato ad Alcamo il 14 dicembre 1958, componente, designato da C.E.S.A. s.r.l.;

- avv. Vincenzo CIRAULO, nato a Messina il 06 aprile 1964, componente Arbitro designato dal Comune di Graniti;

6. Espletate le formalità di rito in ordine all'accettazione delle rispettive nomine, in data 26 ottobre 2022, a mezzo collegamento telematico su piattaforma di "virtual room" messa a disposizione dalla Camera Arbitrale presso l'A.N.A.C., si è proceduto

- alla formale costituzione del Collegio Arbitrale, dando atto che le funzioni di segretario sarebbero state svolte dall'Arbitro con funzioni di Presidente;

- alla determinazione delle sede arbitrale presso la Camera Arbitrale ANAC (Roma, via Minghetti n.10), per ragioni di agevole funzionamento del Collegio e di migliore andamento dei lavori;

- a dettare la regolamentazione per il funzionamento dell'Arbitrato;

- a fissare i termini secondo la cadenza che segue

- Il termine per il deposito delle prime memorie, dei documenti, per la precisazione dei quesiti, la formulazione dei controquesiti ed eventuali istanze istruttorie, è stato fissato al **15 dicembre 2022**;
- Il termine per il deposito di memorie di replica e documenti è stato fissato al **31 gennaio 2023**;
- L'udienza di trattazione, con comparizione delle parti, anche ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione, è stata fissata per il **22 febbraio 2023**.
- L'applicazione al presente procedimento della sospensione feriale dei termini;
- La fissazione del termine per il deposito della risoluzione arbitrale/lodo in quello di 4 mesi decorrente dal termine che, esaurita la fase istruttoria, il Collegio Arbitrale ha fissato per il deposito delle ultime difese conclusive (id est: 26 giugno 2023).

7. Il verbale della riunione del 26 ottobre veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC, a cura dell'Arbitro con funzioni di Presidente e di Arbitro, all'avv. Sergio Bertuglia per l'impresa C.E.S.A. e al Comune di Graniti, che non aveva effettuato la designazione del proprio legale innanzi al Collegio.

8. In data 12 dicembre 2022, a mezzo PEC inviata agli Arbitri, in conformità alla regolamentazione dettata in sede di costituzione del Collegio, veniva trasmessa memoria autorizzata, con allegata documentazione, in cui l'Impresa C.E.S.A. dava contezza della sopravvenuta adozione, da parte del Comune di Graniti, della determinazione dirigenziale n. 176 del 22.11.2022 con cui il Responsabile dell'Area Tecnica aveva disposto il recesso/risoluzione del contratto di appalto rep. n.6 del 12.09.2018. Con la medesima memoria, l'Impresa, nel riportarsi nella rappresentazione dei fatti di cui alla domanda introduttiva del giudizio arbitrale e nell'evidenziare la tardività della determinazione di scioglimento del vincolo assunto dal Comune, chiedeva al Collegio Arbitrale di:

In via principale:

- *Ritenere e dichiarare le gravi inadempienze e colpe del Comune di Graniti in ordine all'appalto in questione ed alla gestione dei rapporti con l'Impresa, per i motivi tutti esposti e avuto riguardo all'illegittima protrazione della sospensione dei lavori disposta con verbale del 29/11/2018 e mai più revocata.*
- *Disapplicare integralmente, occorrendo, la determinazione n. 176 del 22.11.2022 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Graniti, siccome illegittima e priva di presupposti in fatto ed in diritto.*
- *Conseguentemente, anche ai sensi degli artt.1453-1454-1455-1457 e 1460 cod. civ., ritenere e dichiarare risoluto, o subordinatamente risolvere, il contratto di appalto per colpe ed inadempienze gravi del Comune di Graniti.*
- *Per l'effetto statuire sulle conseguenze restitutorie discendenti dalla pronuncia di risoluzione, nonché sul risarcimento del danno emergente e del lucro cessante patiti dall'Impresa, e a tal fine ritenere e dichiarare il diritto dell'Impresa al:*
 - 1) *pagamento del valore venale di tutte le opere eseguite, stante l'impossibilità di restituzione dell'opus eseguito;*
 - 2) *pagamento del mancato utile nella misura del 10% sull'ammontare delle opere appaltate e non eseguite;*
 - 3) *pagamento delle spese generali nella misura del 13% delle opere appaltate e non eseguite, stante la mancata spesa dell'intero importo contrattuale;*
 - 4) *risarcimento dei danni tutti prodotti dall'illegittima sospensione dei lavori, da quantificare e liquidare, anche in via equitativa, secondo i criteri di cui all'art. 10, comma 2, del d.m. 49/2018 (come già in passato previsto dall'art. 25 d.m. 145/2000;*
 - 5) *pagamento delle spese contrattuali e cauzionali sostenute per l'appalto, nonché di quelle sostenute per l'accensione delle posizioni assicurative e previdenziali relative all'appalto in questione e per il pagamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile.*
 - 6) *Rivalutazione monetaria sugli importi di cui sopra, nonché interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla domanda e sino al soddisfo.*
- *Condannare pertanto il Comune di Graniti al pagamento in favore dell'Impresa C.E.S.A. s.r.l. degli importi dovuti per i titoli di cui ai superiori punti, nella misura che verrà determinata in esito all'espletanda istruttoria.*
- *Dare atto che per effetto della pronuncia di risoluzione del contratto deve intendersi cessata la cauzione definitiva prestata dall'Impresa con polizza fidejussoria n. 2018/13/6410405 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni S.p.A., nonché cessate le altre polizze assicurative prestate dall'Impresa, e dichiararne lo svincolo.*

In via subordinata:

- *Per la denegata ipotesi di rigetto delle domande principali, anche in ragione della ritenuta legittimità del provvedimento di recesso adottato dal Comune di Graniti con determinazione n. 176 del 22.11.2022 del Responsabile dell'Area Tecnica, ritenere e dichiarare il diritto dell'Impresa C.E.S.A. s.r.l., ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, al pagamento dei lavori eseguiti, nonché del mancato utile nella misura del 10% sui quattro quinti dell'ammontare netto delle opere non eseguite, condannando conseguentemente il Comune di Graniti al pagamento in favore dell'Impresa C.E.S.A. s.r.l. degli importi dovuti per i suddetti titoli nella misura che verrà determinata in esito all'espletanda istruttoria.*
- *Dare atto che per effetto del provvedimento di recesso deve intendersi cessata la cauzione definitiva prestata dall'Impresa con polizza fidejussoria n. 2018/13/6410405 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni S.p.A., nonché cessate le altre polizze assicurative prestate dall'Impresa, e dichiararne lo*

svincolo.

- In ogni caso condannare il Comune di Graniti all'integrale pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio arbitrale, nonché a quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale.

Per l'istruttoria:

- Ammettere prova testimoniali con i signori Alesi Giuseppe (nato ad Alcamo il 06.07.1978 ed ivi residente in via Linneo 49), Florin Gavrilă (nato in Romania il 18.10.1978 e residente in Alcamo via Cordone 28) e Todaro Pietro (nato ad Alcamo il 18.09.1971 ed ivi residente in via Oneto 8) sui seguenti capitoli:

a) "Vero è che alle dipendenze dell'Impresa C.E.S.A. s.r.l. ho prestato nel mese di Novembre 2018 la mia attività lavorativa presso il cantiere sito in Graniti relativo all'appalto dei lavori di ristrutturazione di un cinema parrocchiale.";

b) "Vero è che i lavori eseguiti, anche con apprestamento di ponteggio mobile, sono consistiti nello sgombero di vecchi arredi presenti all'interno dell'immobile e nella pulizia dei locali da polveri e guano, rimozione di rivestimenti e controsoffittature, carico dei materiali su camion e loro trasporto e conferimento presso la discarica di Motta Camastra, messa in opera di recinzione di cantiere.";

c) "Vero è che le liste che mi vengono esibite riflettono la effettiva tipologia e quantità delle lavorazioni eseguite.";

- Disporre, occorrendo, CTU per la determinazione e quantificazione delle richieste restitutorie e risarcitorie di cui ai punti da 1) a 6) della domanda principale, nonché di quelle oggetto della subordinata.

9. In data 23.01.2023 l'avv. Bertuglia, in nome e per conto della società istante, produceva memoria di replica e documentazione tecnica.

10. In data 22 febbraio 2023 aveva svolgimento, a mezzo collegamento su piattaforma telematica, l'udienza pubblica di trattazione, anche ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

Nel corso di detta seduta veniva dato della rituale notifica domanda arbitrale e del fatto che il Comune di Graniti non avesse preso parte al procedimento arbitrale: di tal che, veniva dichiarata la sua **contumacia**.

Si è proseguito nella trattazione, conferendo facoltà all'avv. Bertuglia di articolare una breve esposizione dei fatti e delle questioni giuridiche ritenute rilevanti ai fini della prospettazione delle tesi di parte istante.

Il legale dell'impresa che ha promosso l'arbitrato si è riportato integralmente a quanto contenuto nelle memorie e nella documentazione ivi richiamata ed allegata, tenendo a rimarcare le doglianze nei confronti del comportamento della stazione appaltante e, nel contempo, auspicando un celere svolgimento del procedimento arbitrale, anche sotto il profilo delle attività istruttorie da porre in essere per giungere alla decisione del Collegio.

Preso atto dell'assenza del Comune, parte resistente, veniva dato atto della impossibilità di dare corso al tentativo di conciliazione delle avverse posizioni e aggiornati i lavori a successiva seduta riservata nel corso della quale sarebbe stata valutata la produzione di parte istante e assunte le conseguenziali decisioni in ordine al prosieguo delle attività di competenza. Il verbale di udienza veniva trasmesso al Comune di Graniti ed all'avv. Bertuglia per l'impresa istante.

11. In data in data 23.03.2023 si è svolta una riunione finalizzata alla disamina della produzione resa dall'impresa C.E.S.A. per il tramite del suo legale ed a un primo confronto sui fatti oggetto di controversia. In detta occasione si è stabilito di aggiornarsi al 27 marzo 2023 ma, stante il mancato riscontro alla richiesta di disponibilità della virtual room, la riunione è stata concordata per altra data;

12. In data 26 aprile 2023 si è tenuta una riunione tra gli arbitri in cui si è stabilito di:

- procedere, in accoglimento della richiesta di parte istante, senza l'ammissione di mezzi istruttori, sia con riferimento alle prove testimoniali che alla CTU per la disamina delle richieste risarcitorie;

- fissare alla data del 5 giugno 2023 il termine ultimo per la produzione della comparsa conclusionale e di assegnare il termine per i successivi 20 giorni, con scadenza al 26 giugno 2023, per la memoria di replica.

13. In data 30 maggio 2023 è stata acquisita memoria conclusionale da parte dell'avv. Bertuglia, in nome e per conto della società C.E.S.A. s.r.l., laddove alcun riscontro è pervenuto dal Comune di Graniti. Nella predetta memoria l'Impresa C.E.S.A. rassegnava ulteriori considerazioni a sostegno delle domande proposte e concludeva nel chiedere al Collegio Arbitrale voler così provvedere:

- Ritenere e dichiarare le gravi inadempienze e colpe del Comune di Graniti in ordine all'appalto in questione, per i motivi tutti esposti e avuto riguardo all'illegittima protrazione della sospensione dei lavori disposta con verbale del 29/11/2018 e mai più revocata.

- Disapplicare integralmente, occorrendo, la determinazione n. 176 del 22.11.2022 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Graniti, siccome illegittima e priva di presupposti in fatto ed in diritto.

- Conseguentemente, anche ai sensi degli artt.1453-1454-1455-1457 e 1460 cod. civ., ritenere e dichiarare risoluto, o subordinatamente risolvere, il contratto di appalto per colpe ed inadempienze gravi del Comune di Graniti.

- Per l'effetto statuire sulle conseguenze restitutorie discendenti dalla pronuncia di risoluzione, nonché sul risarcimento del danno emergente e del lucro cessante patiti dall'Impresa, e a tal fine ritenere e dichiarare il diritto dell'Impresa al:

1) pagamento, stante l'impossibilità di restituzione dell'opus realizzato, del valore venale di tutte le opere eseguite, nella misura di € 9.324,61;

2) pagamento del mancato utile del 10% sull'ammontare delle opere appaltate e non eseguite, nella misura di € 40.077,00;

3) pagamento delle spese generali del 13% delle opere appaltate e non eseguite, nella misura di € 46.106,00;

4) risarcimento dei danni prodotti dall'illegittima sospensione dei lavori, da quantificare e liquidare, anche in via equitativa secondo i criteri di cui all'art. 10, comma 2, del d.m. 49/2018, nella misura di € 17.122,00;

5) pagamento delle spese contrattuali e cauzionali sostenute per l'appalto, nonché di quelle per l'accensione delle posizioni assicurative e varie, come da documenti in atti, nella misura di € 4.488,72;

6) Rivalutazione monetaria sugli importi di cui sopra, nonché interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla domanda e sino al soddisfo.

- Condannare pertanto il Comune di Graniti al pagamento, in favore dell'Impresa C.E.S.A. s.r.l. per i titoli di cui ai superiori punti, degli importi sopra indicati, ovvero di quelli ritenuti dovuti.

- Dare atto che per effetto della pronuncia di risoluzione del contratto deve intendersi cessata la cauzione definitiva prestata dall'Impresa con polizza fidejussoria n. 2018/13/6410405 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni S.p.A., nonché cessate le altre polizze assicurative prestate dall'Impresa, e dichiararne lo svincolo.

In via subordinata:

- Per la denegata ipotesi di rigetto delle domande principali, anche in ragione della ritenuta legittimità del provvedimento di recesso adottato dal Comune di Graniti con determinazione n. 176 del 22.11.2022 del Responsabile dell'Area Tecnica, ritenere e dichiarare il diritto dell'Impresa C.E.S.A. s.r.l., ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, al pagamento dei lavori eseguiti pari ad € 6.832,41 oltre Iva, nonché del mancato utile del 10% (sui quattro quinti delle opere non eseguite), pari ad € 32.061,00, condannando conseguentemente il Comune di Graniti al pagamento in favore dell'Impresa C.E.S.A. s.r.l. dei relativi importi, oltre interessi legali sino al soddisfo.

- Dare atto che per effetto del provvedimento di recesso deve intendersi cessata la cauzione definitiva prestata dall'Impresa con polizza fidejussoria n. 2018/13/6410405 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni S.p.A., nonché cessate le altre polizze assicurative prestate dall'Impresa, e dichiararne lo svincolo.

- In ogni caso condannare il Comune di Graniti all'integrale pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio arbitrale, nonché a quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale.

14. Nelle date del 5, 21, 28 luglio, 15 e 28 settembre, 2 e 12 ottobre 2023 si sono tenute riunioni riservate, come da pedissequi verbali, in cui gli Arbitri si sono confrontati sulle questioni giuridiche e tecniche involte dal contenzioso sottoposto al loro esame, valutando in particolare la normativa afferente gli istituti giuridici venuti in rilievo e gli orientamenti formati in relazione alla loro disciplina.

Al termine dell'attività istruttoria, il Collegio arbitrale ha deliberato il seguente

LODO RITENUTO IN FATTO

1. Con rep. 6 del 12.09.2018 veniva sottoscritto tra il Comune di Graniti e l'Impresa C.E.S.A. contratto di appalto avente ad oggetto "l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un cinema parrocchiale e di un centro sociale per attività culturali"; detto appalto, inserito nel programma di finanziamento dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità- Dipartimento Mobilità e Trasporti- Servizio 7- Politiche Urbane e Abitative, veniva aggiudicato all'esito dell'esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per un importo di € 440.850,36 oltre IVA come per legge.

2. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori veniva fissato in 365 giorni naturali e consecutivi, in conformità a quanto stabilito nel capitolato generale di appalto.

3. L'art.15 del richiamato contratto di appalto prevedeva che tutte le controversie che fossero insorte in merito all'interpretazione o all'esecuzione dello stesso sarebbero state deferite ad un collegio di tre arbitri rituali, nominato a norma di legge.
4. I lavori venivano consegnati in data 24.10.2018 ma con verbale di consegna parziale, attesa la rappresentata necessità, da parte del Comune appaltante, di attendere l'esito "del controllo sul progetto esecutivo da parte dell'BB.CC.AA. di Messina e per procedere agli approfondimenti geologici, prescritti dal progettista nel progetto esecutivo."
5. Con ordine di servizio n.1 del 26.10.2018, la Direzione dei Lavori ordinava la messa in opera della recinzione provvisoria modulare da cantiere, unitamente alla cartellonistica di sicurezza, nonché una serie di operazioni di sgombero, demolizioni, dismissioni e scavi relativi al piano terra e pianto intermedio del fabbricato oggetto di intervento.
6. Con processo verbale del 29.11.2018 la D.L. disponeva la sospensione dei lavori a far data dal 30.11.2018 in ragione della necessità, comunicata dal geologo incaricato, di sviluppare i dati relativi agli accertamenti incaricati e i cui esiti sarebbero stati trasmessi al R.U.P..
7. In ragione del protrarsi della predetta sospensione, con nota PEC del 07.03.2019, l'Impresa C.E.S.A. denunciava l'illegittima dilatazione temporale dell'interruzione, rappresentata come foriera di conseguenze pregiudizievoli e diffidava a voler far cessare, nel termine massimo dei successivi 15 gg., le cause della disposta sospensione.
8. Con nota dell'11.03.2019 la D.L. significava che allo stato non erano pervenute disposizioni affinché i lavori potessero riprendere e, nel contempo, dava atto di essere a conoscenza dell'intervenuto completamento delle indagini geologiche e di colloqui in corso con la Soprintendenza CC.CC.AA. di Messina per "addivenire ad altra soluzione che porti al più presto ad una ripresa dei lavori".
9. Con nota del 10.04.2019 l'Impresa istante, denunciando come lo stallo creatosi l'avesse lasciata "improduttivamente e dannosamente vincolata sine die", diffidava il R.U.P., il Direttore dei Lavori ed il Comune appaltante a disporre l'effettiva ripresa dei lavori, dando avvertimento che, in difetto, il contratto di appalto si sarebbe inteso "senz'altro risolto di fatto e di diritto per persistenti colpe ed inadempienze gravi di codesta Amministrazione, con tutte le conseguenze a suo carico anche per il risarcimento dei danni dovuti alla scrivente" Impresa.
10. Con nota prot. 2540 del 15.04.2019 il R.U.P. ribadiva che non erano ancora state rimosse tutte le problematiche che avevano portato alla sospensione dei lavori, rappresentando di avere inoltrato alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. "la documentazione in ordine all'esatta data di realizzazione del cinema parrocchiale".
11. "In riscontro ed a totale contestazione della nota del R.U.P.", l'Impresa appaltatrice provvedeva a diffidare nuovamente la stazione appaltante affinché risolvesse le remore ostative all'appalto e disponesse la ripresa dei lavori entro gg. 30, con espresso avvertimento che, in difetto di riscontro nell'assegnato termine, il contratto di appalto doveva intendersi senz'altro risolto di fatto e di diritto per persistenti colpe ed inadempienze gravi dell'Amministrazione, con tutte le conseguenze a suo carico in termini risarcitori.
12. L'assegnato termine scadeva senza che vi fosse alcun riscontro da parte dell'Amministrazione, né nella forma della ripresa dei lavori, né in quelli di una interlocuzione atta a dare contezza dello stato delle vicende che avevano condotto alla sospensione e, giunta la predetta sospensione a protrarsi fino a 7 mesi, l'impresa appaltatrice notificava domanda di arbitrato per la declaratoria di risoluzione del contratto per colpa ed inadempienza gravi dell'Amministrazione committente e per le conseguenti pronunce risarcitorie.
13. Con determinazione dirigenziale n. 176/ (Reg.Gen. n.306) in data 22.11.2022 del Responsabile dell'Area Tecnica, l'Amministrazione ha disposto la risoluzione del contratto di appalto di lavori per la ristrutturazione del cinema parrocchiale e di un centro sociale per attività culturali n.6 del 12.09.2018 ai sensi e per gli effetti - secondo quanto riportato nella parte dispositiva del provvedimento dirigenziale - dell'art. 108, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo n.50/2016).
14. L'adozione del provvedimento di cui al punto che precede ha comportato una integrazione delle domande sottoposte dall'impresa istante al presente Collegio, nei termini e per i motivi riportati nella comparsa conclusoria depositata in data 30 maggio 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sulla risoluzione del contratto di appalto

Con determinazione dirigenziale n. 176 del 22.11.2022 (Reg.Gen. n.306 del 22.11.2022) il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Graniti dispone porsi fine al vincolo contrattuale convenuto con contratto rep. 6 del 12.09.2018 dando atto della insostenibilità del progetto posto a base del predetto affidamento in ragione della

necessità di porre in essere approfondimenti di natura geologica, ottemperare alle richieste della Soprintendenza ai Beni di Culturali, nonché di adeguarsi alla sopravvenuta normativa rappresentata dalle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018.

Il provvedimento dirigenziale è intervenuto dopo la proposizione della domanda arbitrale e, per vero, dopo l'insediamento del Collegio per l'arbitrato cui il Comune di Graniti non ha mai preso parte; le doglianze avverso la determinazione amministrativa sono state articolate, attesa la loro sopravvenienza, in sede di prima comparsa autorizzata. In essa parte istante chiedeva in via principale che l'adito Collegio provvedesse nel senso di disporre la disapplicazione integrale siccome illegittima e priva di presupposti in fatto ed in diritto.

L'istituto della disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario trova la propria fonte normativa negli articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E): l'assetto disciplinatorio contenuto nella Legge sull'Abolizione del Contenzioso Amministrativo fonda il criterio di riparto di giurisdizione tra le due autorità presenti nell'ordinamento giuridico vigente (giudice ordinario e giudice amministrativo) sulla posizione giuridica soggettiva lesa, a seconda che la stessa assuma la connotazione di diritto soggettivo oppure di interesse legittimo.

La L.A.C. (allegato E), nella parte che ha conservato effetti giuridici fino ad oggi, attribuisce la competenza in ordine alle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi al giudice ordinario e disciplina poteri e limiti della giurisdizione ordinaria quando oggetto della sua cognizione sia un provvedimento amministrativo.

In materia di disapplicazione dell'atto amministrativo il primo e più importante riferimento è rinvenibile nell'art. 5, L.A.C. (L. n. 2248/1865, all. E), che, per primo, ha codificato l'istituto della disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi.

Mentre l'art. 4, L.A.C. prevede il divieto per il giudice ordinario di modificare o revocare l'atto amministrativo, introducendo così un limite al suo potere d'azione, l'art. 5, L.A.C. stabilisce espressamente la facoltà del giudice ordinario di disapplicare i provvedimenti amministrativi se ritenuti illegittimi, vale a dire viziati per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza. Attraverso il potere di disapplicazione il giudice ordinario, pur non potendo giungere alla invalidazione dell'atto amministrativo, ove ne riscontri l'illegittimità, è abilitato a disapplicarlo, cioè a decidere la questione sottoposta alla sua cognizione come se l'atto stesso fosse *tamquam non esset*, vale a dire come se non esistesse.

A ben vedere, l'art.5 è una diretta conseguenza del divieto di ingerenza del potere giudiziario nella sfera dell'azione amministrativa disposta dall'art.4, laddove si esclude che il giudice ordinario possa intervenire sull'atto amministrativo annullandolo, revocandolo o modificandolo.

Dispone, così, l'art.5 che le autorità giudiziarie hanno facoltà di applicare "... gli atti amministrativi ed i regolamenti generali in quanto conformi alle leggi". Il giudice può utilizzare, pertanto, nella decisione di una controversia sottoposta alla sua cognizione, soltanto gli atti della P.A. che siano legittimi.

Da qui il naturale corollario secondo il quale, una volta riconosciuta l'illegittimità del provvedimento, il giudice ne disconosce l'efficacia dispositiva che esso dovrebbe avere ai fini della disciplina del rapporto controverso; per le ragioni strumentali sopra descritte e per garantire il rispetto del divieto posto a carico del giudice ordinario di cancellare dal mondo giuridico un atto amministrativo, fuori dal processo l'atto conserverà tutta la sua efficacia, laddove al suo interno la causa verrà decisa come se il provvedimento non fosse stato emanato.

Non rappresenta un ostacolo all'esercizio del potere di disapplicazione il fatto che una delle parti in conflitto sia un'Amministrazione Pubblica, ritenendo questo Collegio che detta limitazione non trovi conforto in alcuna disposizione legislativa e aderendo all'impostazione giurisprudenziale (si veda per tutte Tribunale di Brindisi, sezione civile, n. 616/2020) secondo la quale "*deve rilevarsi come non sia condivisibile l'assunto, fatto proprio dal Comune convenuto richiamando la sentenza a sezioni unite del 6 febbraio 2015, n. 2244, secondo cui il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo reputato illegittimo non possa essere esercitato dal giudice ordinario anche nelle controversie in cui sia parte la pubblica amministrazione, e soltanto in quelle tra privati: il fatto, cioè, che il giudizio si svolga tra un privato e una pubblica amministrazione non preclude affatto, di per sé, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale disapplicazione (tra altre, Cass. sez. un., n. 20455 del 12 settembre 2018, come già sez. un. 6 agosto 1975, n. 2987; 10 settembre 2004, n. 18263; 9 gennaio 2007, n. 116; 5 giugno 2014, n. 12644). Tale potere è tuttavia subordinato alla condizione che il provvedimento amministrativo non rappresenti l'oggetto diretto della controversia, ovvero che non venga in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì che si configuri quale mero antecedente logico, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (tra le tante, Cass., sez. un., n. 2987 del 1975, n. 2244 del 2015, n. 2588 del 2002, n. 19659 del 2006, n. 276 del 2007); altra condizione che dovrà ricorrere, poi, è che il provvedimento in questione sia affetto, secondo la prospettazione della parte istante, da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, essendo invece il sindacato escluso in relazione a valutazioni di merito*

attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione (tra altre, Cass., sez. un., n. 18263 del 2004 e n. 116 del 2007, citt.; Cass. 22/2/2010, n. 4242; 6/3/2013, n. 5588).

Va dato atto sul punto della posizione di quella giurisprudenza secondo la quale *“Una volta concluso il contratto e fondati sul medesimo diritti ed obblighi reciproci delle parti, la situazione resta soggetta alle regole del diritto comune: l'accertamento del significato e degli effetti di tale contenuto, inerendo alla valutazione della posizione contrattuale delle parti, attiene ad una situazione paritetica fra le medesime spettante alla cognizione dell'a.g.o. Ciò, in quanto il contratto, concluso tra pubblica amministrazione e privato, resta un atto tipico di espressione della autonomia privata (art. 1322 c.c.), che ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.), dunque idoneo a spiegare effetti nelle reciproche sfere soggettive e per entrambe, quale autoregolamento degli interessi vincolante.”* (così Corte di cassazione, Sezioni unite civili, Ordinanza 27 maggio 2022, n. 17245). Prosegue la Corte nell'ordinanza citata: *“ Si è del pari osservato che, in tema di appalti pubblici, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando la domanda attenga alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, come quando l'amministrazione aveva inteso unilateralmente risolvere il rapporto contrattuale instaurato con la controparte privata per l'asserito inadempimento di quest'ultima, o quando la p.a., dietro lo schermo dell'annullamento in autotutela, intervenga direttamente sul contratto per vizi suoi propri, anziché sulle determinazioni prodromiche in sé considerate (Cass., Sez. un., 14 maggio 2015, n. 9861; v. pure Cass., Sez. un., 15 giugno 2017, n. 14859; 9 ottobre 2017, n. 23600). Tanto più palese, dunque, in una situazione come quella attuale, in cui la p.a. ha agito in "autotutela" non su di un atto amministrativo, ma su di un contratto di natura privatistica, che la controversia è devoluta al giudice ordinario. Non si verte, invero, nel campo - come nel caso del c.d. annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo - dell'esercizio di una potestà discrezionale, come tale rimessa ad un'ampia valutazione di merito dell'amministrazione circa la sussistenza di ragioni d'interesse pubblico concreto ed attuale che eventualmente giustificano la scelta. Come, pertanto, si ritiene che la declaratoria con cui l'amministrazione affermi la **radicale nullità** di un proprio precedente atto amministrativo e l'inidoneità di questo a produrre effetti vincolanti per l'amministrazione medesima, pur se la si voglia considerare in via di principio ammissibile, non configura un atto autoritativo, tale da radicare la giurisdizione dell'a.g.o.: così, tanto più, essa non sussiste, se la p.a. pretenda di agire sul contratto a connotazione privatistica al di fuori dei suoi poteri.”*

Tuttavia, nel caso di specie l'amministrazione ha dato conto della “radicale nullità” di un precedente atto amministrativo; quel che conta è che la Suprema Corte, in sede di regolamento di giurisdizione, conclude con l'asserire, per il profilo che qui più interessa, che *“Al giudice ordinario resta, altresì, la possibilità di conoscere ed interpretare incidentalmente l'atto amministrativo, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sussistendo, se del caso, il diritto-dovere di disapplicazione dell'atto amministrativo non conforme a legge da parte del giudice chiamato a conoscere del diritto”*.

La disapplicazione della determinazione n.306 reg.gen. del 26.11.2022 è richiesta dall'impresa C.E.S.A. quale operazione pregiudiziale alla declaratoria di risoluzione del contratto rep. 6/2018 con addebito della stessa al Comune appaltante.

La disapplicazione richiesta non integra un potere officioso, ma ad esclusiva istanza di parte: all'attore è accollato l'onere di introdurre le censure di illegittimità e di dimostrarle. Il Collegio prende atto che tanto è stato fatto dall'impresa istante a far data dalla memoria successiva all'acquisizione della conoscenza del provvedimento adottato da parte del Comune convenuto.

Delineato e radicato, sulla base delle considerazioni che precedono, il potere di questo Collegio di disporre la disapplicazione dell'atto amministrativo rappresentato dalla determinazione dirigenziale n.176 (n.306 Reg.Gen.) del 22.11.2023, va dato atto che per poter esercitare detto potere, dovrà in questa sede accertarsi l'illegittimità del provvedimento amministrativo contestato, con riguardo alle categorie di vizi tradizionalmente individuate, vale a dire sotto il profilo della violazione di legge, della incompetenza e dell'eccesso di potere.

La determinazione in discorso presenta, per vero, una serie di criticità e di anomalie che rendono arduo finanche comprendere appieno di quale istituto risolutorio l'amministrazione pubblica appaltante abbia inteso avvalersi.

Ciò si palesa dalla lettura dell'atto nelle cui premesse la P.A. asserisce *“Considerata e ravvisata la necessità di impartire opportuni indirizzi al Responsabile dell'Area Tecnica-Responsabile Unico del Progetto, affinché provveda ad espletare tutti gli atti necessari per l'applicazione **dell'art. 109 del Codice degli Appalti** [...]”*, laddove, invece, nel dispositivo del provvedimento si determina *“Di risolvere, per i motivi dedotti in narrativa, il contratto di appalto Rep.n.6 del 12/09/218, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un cinema parrocchiale e un centro sociale per attività culturali, **ai sensi e per gli effetti dell'art.108, lett.a., del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo n.50/2016)**”*.

Le anomalie che caratterizzano il testo dell'atto sono, altresì, rilevabili nell'improprio richiamo a testi normativi non più esistenti nell'ordinamento giuridico, quali la Legge 8 giugno 1990 n.142 (abrogata sin dal lontano 2000) o

la Legge 109/94 (anch'essa abrogata da decenni), oltre nell'impreciso richiamo ad una "determina sindacale", istituto non previsto nell'ordinamento degli Enti Locali.

Le inesattezze, per vero macroscopiche se si considera che esse attengono ai riferimenti normativi e provvedimentali basilari nell'ambito del potere che si è inteso esercitare, sono sicuramente dimostrativi di un'azione amministrativa confusa, disordinata e non correttamente governata.

Ma quel che più conta è che il provvedimento opera richiamo a due istituti risolutivi distintamente previsti e normati dal D.lgs. 50/2016, applicabile *ratione temporis* alla presente controversia.

L'art.108 (che disciplina la "Risoluzione") prevede che le stazioni appaltanti possano risolvere un contratto di appalti al ricorrere di taluni situazioni così riassumibili:

- *il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;*
- *con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);*
- *l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;*
- *l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;*
- *nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;*
- *nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;*
- *grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.*

Orbene, dalla lettura della parte in "dispositivo" della determinazione dirigenziale in discorso parrebbe che la stazione appaltante abbia inteso fare applicazione dell'art.108, lett.a del Codice degli Appalti e risolvere, pertanto, il contratto per effetto dell'intervento di " *modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106*".

In linea generale, analizzando la disposizione contenuta nel Codice emerge come le ipotesi di risoluzione si possano distinguere in 3 macro-categorie: il primo comma prevede ipotesi di risoluzione facoltativa del contratto, ove il legislatore si è espresso nel senso per cui le stazioni appaltanti "possono risolvere" il contratto; il secondo comma prevede invece ipotesi di risoluzione doverosa mentre, il terzo comma, considera l'ipotesi della risoluzione quale frutto dell'inadempimento dell'appaltatore.

L'art.108, quand'anche ci si limiti alla sola lett.a che opera richiamo all'art.106, elenca una serie di fattispecie a ricorrere delle quali il committente di un appalto può disporre la risoluzione, ma la pasticciata determinazione dirigenziale che ne fa applicazione non consente di comprendere quali sia, tra quelle elencate nella norma, l'ipotesi che ricorre.

Ciò senza considerare che, nella parte in "premessa" dell'atto contestato si legge "*Considerata e ravvisata la necessità di impartire opportuni indirizzi al Responsabile dell'Area Tecnica-Responsabile Unico del Progetto, affinché provveda ad espletare tutti gli atti necessari per l'applicazione **dell'art. 109 del Codice degli Appalti** [...]*"

Se il R.U.P. sovrappone impropriamente due istituti distinti, per presupposti e disciplina, non è possibile comprendere la volontà della P.A. e, in questa sede, apprezzarne la legittimità.

L'istituto di cui all'art.108, lett.a cui si opera richiamo nel dispositivo presupporrebbe il ricorrere di una delle ipotesi che, secondo il testo del richiamato art.106 del medesimo codice, consentirebbero di qualificare la modifica come "sostanziale" in quanto, in linea generale, idonea ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Ma, pur a volere considerare le motivazioni riportate nel testo del provvedimento del 22.11.2022, non si riesce ad attribuire agli stessi il valore di circostanze idonee a fondare il potere risolutorio (e ciò senza tener conto che i medesimi dati, nel testo della premessa dovrebbero giustificare il ricorso al recesso ai sensi dell'art.109 e nel dispositivo la risoluzione ai sensi dell'art.108!).

Si discorre, infatti, della necessità di porre in essere “un approfondimento geologico riguardante i terreni di fondazione” e di “richieste della Soprintendenza in ordine al progetto dei lavori” ma, in disparte che parrebbe di intuitiva evidenza come le verifiche geologiche debbano precedere e non seguire la redazione di un progetto e la stipula di un contratto di appalto, non è dato comprendere la tipologia di approfondimento e/o le osservazioni da parte dell'organismo di tutela paesaggistica al fine di stabilire se essi abbiano determinato quella sostanziale alterazione degli elementi essenziali del contratto che - sola - giustificerebbe il potere risolutorio.

Per altro verso, si fa riferimento alla sopravvenienza di “nuova normativa N.T.C. 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni)” che avrebbe reso “necessario procedere alla verifica delle strutture portanti e che per tale motivo anche la Soprintendenza ai Beni Culturali di ME ha richiesto altra documentazione per potersi esprimere in ordine alle modalità e tipologia di esecuzione dell'intervento in progetto, debitamente aggiornato, in relazione alle problematiche connesse al parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA- di Messina prot.5721 del 23.09.2019”.

A confutare il dato della sopravvenienza della normativa, basti rilevare che le NTC 2018 – Nuove norme sismiche per il calcolo strutturale sono state approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, laddove il contratto di appalto risale al 12 settembre 2018 e ciò vale a connotare in termini di negligenza il comportamento della S.A. che stipula un contratto senza tenere conto della normativa applicabile al momento dell'affidamento contrattuale. Detto comportamento giammai potrebbe essere valida fonte di giustificazione di un successivo - intempestivo - esercizio del potere risolutorio che pone alla sua base una sopravvenienza che tale non è.

Ma vi è una ulteriore considerazione che conduce a ritenere non sostenibile il richiamo alla risoluzione prevista dall'art.108 del precedente Codice degli appalti pubblici.

Ad una lettura attenta emerge che presupposti dell'applicazione dell'art.108 siano vizi di legittimità afferenti la fase ad evidenza pubblica rispetto ai quali entra in gioco quello che è stato definito come il “divieto di rinegoziazione del contratto”: una modifica ex post del contenuto del contratto determina un'alterazione del sinallagma contrattuale, generando altresì uno svilimento della fase ad evidenza pubblica che precede il contratto stesso, con un significativo danno rispetto alla trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, oltre a realizzare una lesione della libera concorrenza tra gli operatori economici.

In tal senso occorre rilevare come il legislatore nazionale abbia recepito, nell'art. 106 del Codice, alcune ipotesi di modifica del contratto successive alla stipula dello stesso, circondandole di limiti sostanziali ed oneri procedurali ben definiti; a questo punto si può ben valutare come il superamento di quei limiti, non a caso richiamati dalle lett. a) e b) di cui all'art. 108, determinino un vizio di legittimità della fase ad evidenza pubblica e, dunque, del provvedimento di aggiudicazione.

Una volta dato atto del fatto che le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 108 costituiscono dei vizi di legittimità riconducibili alla fase ad evidenza pubblica e rilevanti nella fase successiva alla stipula del contratto, si può dunque concludere che quelle ipotesi, celate sotto l'atecnico nomen iuris di “Risoluzione”, vorrebbero costituire in realtà una ipotesi di annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies L. 241/1990, ammesso anche successivamente alla stipula del contratto di appalto, almeno nelle ipotesi contemplate nell'art.108 (diversamente dicasi per quelle ascrivibili alla diversa casistica della nullità su cui si è pronunciata la giurisprudenza in precedenza richiamata).

Detta impostazione – volta a riconoscere nelle ipotesi di “Risoluzione” di cui al comma 1 casi di annullamento d'ufficio del provvedimento di aggiudicazione ammesso anche a seguito della stipula del contratto - che già poteva ritenersi fondata sulla base dell'originaria formulazione dell'art. 108 D.lgs. 50/2016 - oggi appare riconfermata e difficilmente superabile per effetto del decreto correttivo del 2017 (D.lgs. 56/2017). La novella legislativa inserita dal citato decreto ha infatti aggiunto un comma 1-bis all'art. 108, prevedendo espressamente come per le ipotesi di cui al primo comma non si applicano i termini previsti dall'art. 21-nonies L. 241/1990, ossia proprio quella norma che fonda il potere di intervento in autotutela, sotto forma di annullamento d'ufficio: trova così conferma la ricostruzione per cui le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 108 costituiscono ipotesi di annullamento d'ufficio del provvedimento di aggiudicazione ammesse anche a seguito della stipula del contratto di appalto.

Non rileva sotto tale profilo la circostanza per cui le ipotesi di Risoluzione (leggasi “Annullamento d'ufficio”) di cui al comma 1 siano “facoltative”, nel senso per cui la stazione appaltante può risolvere il contratto. In tal

senso occorre infatti ricordare come l'intervento in autotutela, sotto forma di annullamento d'ufficio, non sia un intervento doveroso fondato su una mera valutazione di illegittimità del provvedimento oggetto di riesame. L'art. 21-nonies L. 241/1990 richiede infatti che l'amministrazione riscontri la sussistenza di un interesse pubblico all'eliminazione del provvedimento, da porsi in una valutazione comparativa con gli interessi dei destinatari dello stesso e dei controinteressati: si richiede dunque un'attività istruttoria che va ben al di là del mero riscontro di un vizio di illegittimità – diversamente da quanto accade per l'annullamento giurisdizionale - con i relativi riflessi sul piano motivazionale del provvedimento di secondo grado.

Di detta attività istruttoria, con particolare riguardo al profilo del bilanciamento del controinteresse della ditta appaltatrice, non vi è traccia, ammesso che possa essere definita valida attività istruttoria quella che nelle premesse applica un istituto e nel dispositivo ne applica un altro.

Quanto detto vale a ritenere la determinazione dirigenziale n. 176/306 Reg.Gen. del 22.11.2022 illegittima sotto il profilo dell'art.3 della L.241/90, oltre che dell'art.108 del D.lgs. 50/2016.

Ma nemmeno il provvedimento impugnato può essere validamente considerato se si ipotizzasse che la *voluntas* della P.A. vada interpretata nel senso di voler disporre la cessazione del vincolo contrattuale in applicazione dell'art.109 del D.lgs. 50/2016, così come richiamato nella premessa dell'atto.

L'art.109 cit. disciplina il diritto di recesso dal contratto che può essere esercitato dalla stazione appaltante dal contratto "in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite".

Anche non tenendo conto che la lettura della determina, al di là dell'isolato richiamo in premessa, non contiene ulteriori elementi che consentano di ritenere esercitato il diritto di recesso (nessun riferimento viene operato al pagamento dei lavori eseguiti ed alle altre attività richieste dalla norma), va conferito rilievo assorbente alla mancata applicazione del comma 3 dell'art.109 in cui si legge che "L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture".

Se detta comunicazione (cd. preavviso di recesso) non è stata posta in essere perché il Comune di Graniti intendeva in realtà disporre la risoluzione di cui all'art.108 o se non lo ha fatto per mancato adempimento dell'obbligo di legge, non è dato sapere atteso che, come più volte evidenziato, dal testo del provvedimento impugnato non è possibile comprendere di quale normativa si sia inteso fare applicazione.

Non muta i termini della questione la qualificazione del diritto di recesso non già nell'ambito del potere (amministrativo) di autotutela, bensì in quello (di matrice privatistica) potestativo: l'esercizio della facoltà di recesso da parte del committente privato, traslata nell'ambito delle commesse pubbliche e riferita al committente pubblico, non cambia la natura del presupposto alla base del recesso, che si sostanzia, in entrambi i casi, in una rinnovata valutazione di opportunità a cui il legislatore connette la facoltà di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale.

E', infatti, evidente che, in via autoritativa ovvero contrattuale, occorre compiere concretamente attività di integrazione della fattispecie astratta prevista dalla legge, con tutti gli obblighi di osservare i principi che governano l'attività amministrativa, tra i quali quello di motivazione degli atti, sancito dall'art. 3 della L. 241 del 1990 che, come principio generale, taglia ed interviene in orizzontale sulle modalità di esercizio del potere disciplinato dalle regole dei singoli procedimenti, ancorché limitate dalla peculiarità della materia, della disciplina e della fattispecie che caso per caso può presentarsi.

Non solo, ma l'obbligo di preventiva comunicazione e di motivazione discende altresì dall'art. 41, commi 1 e 2, lett. c), della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea che stabiliscono che i cittadini hanno diritto ad una amministrazione imparziale ed equa nonché l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni in ogni materia.

Pertanto, anche a voler (etero)qualificare la determinazione dirigenziale quale rivolta a recedere dal contratto, risultano palesi le violazioni dell'art.3 della L.241/90 e dell'art.109 del D.lgs. 50/2016.

Per le ragioni sopra descritte deve essere disposta la disapplicazione dell'atto amministrativo rappresentato dalla determinazione dirigenziale n.176 del 22.11.2022 (Reg.Gen. n.306 del 22.11.2022) in quanto "non conforme" *alle leggi* ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della Legge sul contenzioso amministrativo (All. E) 20.03.1865 n. 2248 e, per l'effetto, ai fini della pronuncia del presente lodo il provvedimento con cui il Comune di Graniti ha disposto la cessazione del vincolo contrattuale convenuto con contratto rep. 6 del 12.09.2018 viene considerato *tamquam non esset*.

Eliminata dal mondo giuridico, ancorché ai limitati effetti di questo giudizio, la risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante, occorre che l'adito Collegio si pronunci sull'addebito della mancata realizzazione del programma contrattuale e a tal fine occorre considerare il comportamento tenuto dai contraenti.

Tra le obbligazioni a carico della stazione appaltante vi è senza dubbio quella di cooperare all'adempimento dell'appaltatore.

Si tratta di un dovere che discende dal disposto dell'art. 1206 cod. civ. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto; in forza del suddetto dovere, la stazione appaltante è tenuta a non frapporre ostacoli all'esecuzione della prestazione dell'appaltatore, ponendo in essere quanto è in suo potere per consentire alla controparte di realizzare il programma contrattuale (sul dovere di collaborazione del committente, cfr. Cass. n. 10052 del 29/04/2006; Cass. n. 26260 del 22/11/2013; Cass. n. 12698 del 05/06/2014).

Anche la violazione del dovere in esame è in grado di giustificare la risoluzione del contratto nel caso in cui sia caratterizzata dal requisito della gravità.

In secondo luogo, la domanda di risoluzione del contratto di appalto e le relative istanze risarcitorie o restitutorie non sono condizionate dall'iscrizione di riserve nella contabilità dei lavori o nei verbali di sospensione e ripresa degli stessi.

Ciò in conseguenza del fatto che la riserva, riferendosi ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto o dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 cod. civ. (cfr. Cass., sez. I, 09/01/2019, n. 289 e i numerosi precedenti in essa richiamati).

Pertanto, il fatto che l'attrice non abbia iscritto riserve non è di ostacolo all'accoglimento della sua domanda di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. e delle conseguenti pretese risarcitorie o restitutorie. A fronte di una sospensione illegittima, la mancata iscrizione della riserva nel verbale di sospensione o in quello di ripresa può essere, al più, un sintomo della scarsa importanza dell'inadempimento (cfr. Cass., sez. I, 13/07/2021, n. 19951), ma ciò non esclude che con il protrarsi della sospensione l'inadempimento assuma i connotati della gravità (così, Tribunale di Napoli n.6540/2023).

Per vero, nemmeno il potere risolutorio riconosciuto dalla legge in favore della stazione appaltante preclude all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in caso di inadempimento di non scarsa importanza imputabile al committente (cfr. Cass., sez. I, 27/09/2018, n. 23323; Cass., sez. I, 27/10/2015, n. 21882) ma, nel caso di specie, la risoluzione è stata oggetto di disapplicazione.

In tale connotazione prospettica non può, infatti, essere ritenuta ostativa alla valutazione di questo Collegio in ordine al comportamento delle parti rilevante ai fini della cessazione del vincolo contrattuale il fatto che il Comune di Graniti abbia proceduto egli stesso alla risoluzione del contratto di appalto.

Diversamente opinando si verrebbe a riconoscere alla parte contrattuale pubblica un potere dispositivo del tutto distonico rispetto alla posizione paritaria tra i contraenti propria dell'area di azione pubblica *iure privatorum*. Conformemente la Cassazione 04.02.2000 n. 1217, confermata da Suprema Corte di Cassazione sezione I civile sentenza 17 gennaio 2017, n. 973 laddove afferma che *"In tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore può del tutto legittimamente invocare la risoluzione del contratto stipulato con l'Ente committente in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale, senza che l'eventuale provvedimento di rescissione adottato successivamente dall'Amministrazione sia di ostacolo all'esame (ed all'eventuale accoglimento) della domanda risolutoria, atteso che la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed agli obblighi scaturenti da un contratto di appalto di opere pubbliche non resta esclusa per il fatto che il committente si sia avvalso della facoltà di rescindere il rapporto con proprio atto amministrativo ai sensi dell'art. 340 L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F - stante l'inidoneità dell'atto autoritativo ad incidere sulle suddette posizioni soggettive, inerenti ad un contratto di natura privatistica -; ne consegue che il giudice ordinario adito ben può accertare l'effettiva esistenza delle condizioni di legittimità della pronunciata rescissione, sia pur al limitato scopo (e nel rispetto dei limiti interni delle proprie attribuzioni giurisdizionali) della disapplicazione, in via incidentale, del provvedimento amministrativo - se contra legem - onde statuire sulla domanda di risoluzione preventivamente introdotta dall'appaltatore"*.

E' quindi necessario valutare la legittimità del comportamento della stazione appaltante e dell'impresa appaltatrice onde accertare la eventuale sussistenza di un grave inadempimento imputabile all'uno o all'altro

contraente, tale da giustificare la risoluzione del contratto, apprezzandone l'incidenza sullo svolgimento del rapporto, nel quadro della disciplina che lo regola.

Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, giova ricordare che –secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533) e risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, cfr. Cass. civ., Sez. III, 23.05.2001, n. 7027; Cass. civ., Sez. I, 15.10.1999, n. 11629; Cass. civ., Sez. II, 5.12.1994, n. 10446) – in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Tale principio trova applicazione anche nell'ambito del contratto di appalto, con riferimento al quale, dunque, l'appaltatore che agisca in giudizio per la risoluzione ovvero per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della controparte, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.

Alla luce di tali principi va scrutinato il comportamento tenuto dall'impresa che chiede disporsi la risoluzione del contratto di appalto con addebito di responsabilità a carico della stazione appaltante convenuta.

Va evidenziato che questo Collegio non può che ricostruire il programma contrattuale e le azioni dei contraenti se non sulla base della rappresentazione operata dall'impresa che ha azionato il giudizio arbitrale, in ragione della contumacia del Comune convenuto.

A tale proposito, deve darsi atto che la società C.E.S.A. ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, dimostrando documentalmente le attività poste in essere al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dal contratto di appalto. Parimenti, la medesima istante ha fornito prova di come siano stati i comportamenti assunti dalla parte contrattuale convenuta a porsi da ostacolo alla realizzazione dell'appalto.

Ciò può rilevarsi, a ben vedere, sin dalla genesi del rapporto contrattuale.

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 12 settembre 2018 ma i lavori venivano consegnati in data 24.10.2018 con verbale di consegna parziale, motivata dalla necessità, rappresentata da parte del Comune appaltante, di attendere l'esito “del controllo sul progetto esecutivo da parte dell'BB.CC.AA. di Messina e per procedere agli approfondimenti geologici, prescritti dal progettista nel progetto esecutivo.”

Con processo verbale del 29.11.2018 la Direzione dei Lavori disponeva la sospensione degli stessi a far data dal 30.11.2018 in ragione dell'esigenza, comunicata dal geologo incaricato, di sviluppare i dati relativi agli accertamenti incaricati e i cui esiti sarebbero stati trasmessi al R.U.P..

Già a distanza di poche settimane si era venuta a determinare una situazione, non imputabile all'appaltatore, che si poneva come ostacolo al regolare andamento dell'appalto.

Tanto vale, in particolare, per quel che può dedursi dalle laconiche comunicazioni della S.A. e dei soggetti incaricati della responsabilità e direzione dei lavori, per la problematica rappresentata dalla necessità di porre in essere “approfondimenti geologici”.

Non vi è chi non veda come l'acquisizione di un quadro geologico completo e affidabile debba precedere la stipula del contratto o, meglio, la stessa indizione della procedura di gara: la relazione geologica rientra tra gli elaborati specialistici essenziali che debbono costituire parte integrante di ogni livello della progettazione, in virtù dei vigenti artt. 19, 26 e 35 del D.P.R. 207/2010.

E' lecito sostenere che la predetta relazione contenesse dei difetti se a distanza di pochi mesi dalla consegna (per altro, parziale) dei lavori, si è ritenuto necessario valutare la compatibilità dell'opera appaltati con i vincoli in detta materia.

Ma la difformità del contegno della S.A. dai canoni della correttezza e buona fede, propri della disciplina delle obbligazioni e del contratto, emergano anche in relazione ad altri profili.

Risulta chiaro che a un certo momento, sebbene pressoché contestuale alla stipula del contratto, la stazione appaltante si sia trovata ad affrontare una situazione problematica che incideva sull'andamento dei lavori come programmati e affidati, ma la scarsa qualità dell'interlocuzione attivata con l'appaltatore fornisce la prova di una significativa deviazione dai canoni del buon agire, senza meno doverosi quand'anche la P.A. agisca *iure privatorum*.

Infatti, non può che condividersi la posizione che sul punto assume la giurisprudenza (si veda sentenza Tribunale di Napoli n. 2604 del 15.03.2022) che così ragiona “*L'ente appaltante, pertanto, qualora l'opera non sia realizzabile per errori ed omissioni progettuali, ha il dovere, al fine di porre l'appaltatore in condizione di eseguire i lavori in base al progetto, di eliminare dette carenze fornendogli un progetto*”

eseguibile. In mancanza, non può fondatamente ritenersi che l'omessa esecuzione della prestazione derivi da un rifiuto ingiustificato dell'appaltatore ovvero da un impedimento di carattere oggettivo ed insuperabile, essendo evidente, invece, che la stessa è la conseguenza di un comportamento non collaborativo del committente, integrante gli estremi dell'inadempimento colpevole. "

L'impresa C.E.S.A. documenta come, dopo avere accettato seppure con qualche perplessità sia la consegna parziale del 24.10.2018, sia la sospensione disposta in data 29.11.2018, abbia reagito all'illegittimo protrarsi della sospensione denunciando, con nota pec del 07/03/2019, il permanere dell'anomala situazione di stallo, costituendo in mora l'Amministrazione, il R.U.P. e la D.L. e invitandoli a porre in essere tutto quanto necessario a far cessare le cause della sospensione e a disporre la ripresa dei lavori.

La diffida veniva riscontrata dalla D.L. con nota dell'11/03/2019 che, tuttavia, non forniva elementi utili e operava un vago riferimento ad una interlocuzione in corso con la Soprintendenza CC.CC.AA di Messina per addivenire ad una soluzione finalizzata alla ripresa dei lavori.

Perdurando la sospensione da oltre 4 mesi (e più di ¼ del tempo utile contrattuale), con nota pec del 10/04/2019, la società istante denunciava l'ulteriore protrarsi dello stallo.

Con nota prot. 2540-2019 del 18/04/2019 il R.U.P. comunicava che non erano state ancora "rimosse tutte le problematiche" ostative alla prosecuzione dei lavori, pertanto, l'Impresa con nota pec del 29/05/2019, oltre a contestare quanto dedotto dal R.U.P., ribadiva l'illegittimo protrarsi della sospensione, giunta a quel punto alla metà dell'intero termine contrattuale.

Con la medesima nota l'Impresa diffidava nuovamente la stazione appaltante a risolvere le remore ostative all'appalto e a porre in essere quanto necessario a far cessare le cause della sospensione, così da disporre la conseguente ripresa dei lavori, assegnando a tal fine il termine ultimo di gg. 30, con espresso avvertimento che, in difetto di riscontro nell'assegnato termine, il contratto di appalto in questione doveva intendersi senz'altro risolto di fatto e di diritto per persistenti colpe ed inadempienze gravi dell'Amministrazione, con tutte le conseguenze a suo carico anche per il risarcimento dei danni dovuti all'Impresa.

Il silenzio serbato da parte della S.A. ha indotto l'Impresa ad azionare la clausola arbitrale contenuta nel contratto di appalto.

Dinnanzi alla proposizione della domanda arbitrale il Comune di Graniti ha dapprima mosso contestazioni in ordine alla procedura di costituzione del Collegio arbitrale, per poi rimanere ulteriormente inerte finanche nella nomina dell'arbitro di sua pertinenza fino a non prendere parte alcuna al giudizio arbitrale, nonostante le rituali comunicazioni ad esso notificate.

L'inerzia viene interrotta solo in data 22.12.2022 con l'adozione di un provvedimento sulla cui illegittimità il Collegio si è *supra* pronunciato, disponendone la disapplicazione con effetti limitati al presente giudizio.

Sotto il profilo che si esamina della correttezza del comportamento tenuto dalle parti, va significativamente evidenziato come nel testo della determinazione di risoluzione si dia atto del fatto che, con delibera di Giunta Municipale n.137 del 09.11.2021, sia stato approvato un nuovo progetto per la realizzazione dei lavori in discorso trasmesso al competente Assessorato regionale per l'emissione di un nuovo decreto di finanziamento.

Di tanto nulla risulta essere stato comunicato alla controparte.

Ma quel che più conta è che, nella medesima determinazione, si riconosce che "i lavori non sono mai ripresi in quanto si è dovuto procedere alla rielaborazione di un nuovo progetto": la stazione appaltante dichiara che il progetto posto a base della procedura di gara e del contratto stipulato con l'Impresa C.E.S.A. non era corretto.

Per tutto questo sopra considerato, la risoluzione contrattuale va addebitata al Comune di Graniti, con tutte le conseguenze di cui di seguito.

2. Sulle conseguenze della risoluzione del contratto di appalto

2.a Ristoro dei danni da illegittima protrazione della sospensione.

In sede di delineazione delle richieste risarcitorie l'Impresa istante invoca l'applicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 e con esso le voci di danno previste dall'art.10, comma 2.

Il D.M. cit. svolge la funzione di dare attuazione all'art.107 del D.lgs. 50/2016 che disciplina l'istituto della sospensione dei lavori.

Tuttavia, a ben vedere, l'art.107 del previgente Codice degli appalti non si attaglia alla fattispecie concreta sottoposta allo scrutinio di questo Collegio.

E tanto per le considerazioni di seguito riportate.

L'art.107 fa riferimento a "circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto" oppure a

“ragioni di necessità o di pubblico interesse” o, infine, alla diversa ipotesi di insorgenza, per cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori”.

Nessuno di questi requisiti si ritiene possa attagliarsi al caso in esame.

Il comma 6 dell'art.107 prevede che “Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1”.

Il decreto ministeriale attuativo del 1998 stabilisce i criteri alla stregua dei quali deve essere quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice.

Senonché la fattispecie normata nell'art.107, pur nella connotazione patologica del comma 6, è riferita a lavori che siano stati (solo) “sospesi” e non può sovrapporsi a quella in cui il protrarsi della sospensione configura un inadempimento contrattuale tale da giustificare la risoluzione.

Non a caso l'ultimo periodo del comma 2 dispone che “Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi”.

Il legislatore consente, pertanto, all'appaltatore di chiedere la risoluzione del contratto ma senza indennità.

E' ben vero che il comma 6 disciplina i casi di sospensioni fuori dalle ipotesi contemplate dai commi 1, 2 e 4 e prevede espressamente il diritto al risarcimento ma trattasi pur sempre di “sospensioni”, ancorché prive dei titoli legittimanti.

Se così è, il decreto 7 marzo 2018 prevede forme di ristoro economico che vanno a compensare il periodo di interruzione di un programma contrattuale, fuori dai casi giustificanti la S.A., che è però successivamente ripreso. In sostanza, alla locuzione “fuori” deve attribuirsi il significato della diversità di presupposti, senza tuttavia cessare di essere una ipotesi sospensiva.

Non a caso, il D.M. prevede il risarcimento, non solo delle “maggiori spese generali”, ma anche della “lesione dell'utile” che è cosa diversa dal “mancato utile” e che, come si vedrà in seguito, segue all'addebito della risoluzione contrattuale.

Aderendo ad una diversa impostazione, verrebbero a sovrapporsi e duplicarsi le poste risarcitorie per effetto, tuttavia, di istituti differenti.

La sospensione illegittima posta in essere dalla S.A. costituisce, nel caso di specie, il presupposto della risoluzione contrattuale e determina il passaggio alla disciplina precipuamente dettata per quest'ultima, risultandone assorbita.

Detta impostazione è confermata dall'ordinanza della Cassazione Civile 13 luglio 2021, n. 19951 secondo cui *“In tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante là dove il prospettato inadempimento consista nell'illegittima disposizione o protrazione della sospensione dei lavori può assumere rilievo la mancata contestazione, da parte dell'appaltatore, dei presupposti giustificativi del provvedimento nel verbale di sospensione ovvero di ripresa dei lavori, dovendosi al riguardo distinguere a seconda del carattere originario o sopravvenuto delle ragioni di illegittimità e del tempo in cui l'appaltatore ha potuto averne consapevolezza, ai fini della verifica, non già della decadenza, bensì della gravità dell'inadempimento del committente, che deve essere tale da giustificare la risoluzione del contratto* (Cass. 06/05/2020 n. 8517, che riprende, negli esatti termini, Cass. 11/01/2006 n. 388). Nell'ulteriore rilievo poi che in tema di appalti di opere pubbliche, poiché la causa di forza maggiore che deve ricorrere per la sospensione dei lavori, ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 1, come si desume dal R.D. n. 350 del 1895, art. 16, deve essere di natura “temporanea” - ossia destinata ad essere rimossa dalle parti o a cessare entro un termine ragionevole, da determinarsi caso per caso, nel perdurare, oltre detto periodo, della sospensione - trova applicazione l'ordinaria disciplina del codice civile sull'inadempimento delle obbligazioni, dalla quale derivano da una parte il diritto dell'appaltatore ad una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera ed al rimborso delle maggiori spese sostenute e dall'altra, in alternativa, i rimedi della risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante e del risarcimento del danno subito (Cass. 10/02/2017 n. 3611).

Ciò vale a giustificare l'onere posto a carico dell'appaltatore in ordine all'iscrizione nel registro delle riserve della sua posizione in ordine alla illegittimità della sospensione (ab origine o sopravvenuta), secondo

l'orientamento granitico della giurisprudenza e riassumibile nel recente arresto della Cassazione di cui all'ordinanza n.3555/2022: *“posto che l'istituto della riserva è funzionale a rendere possibile il controllo della stazione committente sull'andamento dell'appalto in particolare in modo da evitare l'esposizione a costi imprevisi incidenti negativamente sulla convenienza dell'opera, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione, «ha l'onere ('ai sensi della normativa applicabile ratione temporis'), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerge, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica qualificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato» (Cass. Sez. I, 23/03/2017, n. 7479)”*. Del resto, tale è il tenore dello stesso D.M. 7 marzo 2018 di cui l'impresa C.E.S.A. invoca l'applicazione ai fini del riconoscimento del danno da sospensione fuori dai casi previsti dai comma 1, 2 e 4 dell'art.107 cit. che, al comma 5, dispone come *“Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori”*: l'appaltatore non ha mai potuto far scattare l'operatività della predetta norma dal momento che i lavori non sono mai ripresi.

Tanto può ammettersi il comportamento dell'Impresa appaltatrice di mancata iscrizione nel registro delle riserve in quanto si versa fuori dall'ipotesi della sospensione dei lavori di cui all'art.107 del previgente Codice degli appalti pubblici.

Vanno, per le predette motivazioni, respinte le richieste di cui al punto II.e della memoria conclusionale di parte istante, relative alle richieste per *“maggiori spese generali”* e *“lesione dell'utile”*.

2.b Pagamento del valore venale delle opere eseguite.

Nell'ambito dell'appaltistica pubblica costituisce principio acquisito quello secondo il quale la declaratoria giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento del Committente (P.A.) non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite.

Ne consegue che, in linea di principio, il Committente sarebbe tenuto a restituire l'opera già eseguita dall'appaltatore (cd. *restitutio in integrum*) e, nella impossibilità di procedere in tal senso, il prezzo delle opere già eseguite viene liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta, integrale, restituzione.

A tale riguardo, deve ritenersi superato l'orientamento che opinava nel senso che il risarcimento del danno per equivalente dovesse determinarsi facendo riferimento ai prezzi contrattuali delle opere realizzate e prestarsi, per contro, adesione alla posizione espressa dalla giurisprudenza nel senso di reputare corretta una reintegra del patrimonio dell'appaltatore che sia valutata tenendo conto del valore venale dell'opera, ossia ai prezzi di libero mercato, determinati con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e detraendo l'importo dei corrispettivi contrattuali già versati all'impresa per le lavorazioni eseguite.

Infatti si è precisato che *“Tenuto conto della differenza tra l'importo globale dei lavori da realizzare e l'ammontare dei lavori non ancora realizzati al momento della risoluzione, rilevante orientativamente quale valore dell'<opus> al momento della risoluzione del contratto, ... il valore dell'<opus> al momento della risoluzione può farsi coincidere con l'importo dei lavori eseguiti al momento della risoluzione calcolati al lordo del ribasso d'asta, senza applicazione, cioè del ribasso d'asta”* (Trib. Reggio Calabria, 5.9.2018, n. 1300; Trib. Roma, 3.5.2018, n. 8737).

Tale è anche l'orientamento della Corte di Cassazione: *“In caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente ove non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione parzialmente realizzata, il committente è obbligato a reintegrare la situazione patrimoniale dell'altro contraente attraverso la corresponsione del valore venale dell'opus con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione, nella quale l'obbligo trova la sua fonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite (ex plurimis, Cass., Sezione 2 civile, Sentenza 23 agosto 2017, n. 20274).*

Pertanto, dall'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto consegue il diritto dell'appaltatrice al riconoscimento del valore venale delle opere eseguite.

Detto contratto, infatti, non si configura come un negozio ad esecuzione periodica o continuata, per il quale lo scioglimento del reticolato degli obblighi contrattuali farebbe comunque salve le prestazioni già eseguite

ex art. 1458 cod. civ., bensì come un negozio ad esecuzione istantanea destinato a divenire inefficace *ex tunc* (cfr. Cass. 6/4/2009, n. 8247).

Ciò in quanto, pur protraendosi nel tempo l'esecuzione delle prestazioni, è sul risultato complessivo che si fonda l'interesse del committente e dell'appaltatore e non sulle singole porzioni dei lavori eseguiti e sulla loro remunerazione. In tal caso, la reintegrazione del patrimonio dell'appaltatore va effettuata tramite il computo del valore venale dell'opera rispetto ai prezzi di libero mercato, determinati con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e detraendo l'importo dei corrispettivi contrattuali già versati all'impresa per le lavorazioni eseguite.

L'Impresa ha rappresentato di non avere ricevuto corrispettivi contrattuali e dovendosi fare applicazione del valore venale "al momento della risoluzione" può trovare accoglimento la richiesta di parte istante come formulata nella domanda conclusionale, e come supportata dalla documentazione versata in atti, con il riconoscimento dell'importo desunto dal prezzario regionale LL.PP. Sicilia 2023 vigente al momento della presente decisione. Ne consegue a tale titolo il riconoscimento del complessivo importo di € 9.324,61.

2.3 Mancato utile.

Un'altra voce di danno lamentata dall'impresa afferisce alla mancata percezione dell'utile relativo ai lavori non eseguiti.

Trattasi del c.d. danno da risoluzione, ossia del danno consistente nel mancato conseguimento delle utilità economiche che il contratto avrebbe apportato alla parte adempiente (c.d. "interesse contrattuale positivo").

Sussiste un robusto orientamento che sostiene come, in caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente, l'entità del risarcimento dovuto all'appaltatore vada contabilizzata, in termini di lucro cessante, nella misura del 10% delle opere non eseguite, calcolata sull'intero importo contrattuale e non già sui quattro quinti dello stesso (ex multis, Cass.13599/2020, Tribunale di Napoli n. 5430/2023, lodo arbitrale Roma 20 dicembre 2013, n.94).

Per altro verso, può condividersi il rilievo di parte istante secondo cui, diversamente argomentando, si porrebbe ad accordare al committente inadempiente lo stesso trattamento di favore (contenimento del mancato guadagno nei quattro quinti) riconosciutogli in caso di legittimo esercizio della facoltà di recesso ex art.109, comma 2, codice degli appalti.

La liquidazione del pregiudizio subito secondo il tradizionale criterio di tipo presuntivo che parametrizza il lucro cessante al 10% delle opere non eseguite preliminarmente depurate dell'utile trova conforto nel testo dell'art.32, comma 2, lett.c) del D.p.R. n.207 del 2010 in materia di "Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo".

L'intero importo netto contrattuale (in esso già ricompreso l'utile del 10%) è pari ad € 440.850,36 da cui va detratto il valore delle opere eseguite come contabilizzate nello stato finale (€ 6832,41); l'importo depurato della quota di utile di impresa (€ 440.850,36- 6832,41/1,10) è pari ad € 394.561,77; ne discende che il mancato utile del 10% delle opere appaltate e non eseguite ammonta ad € 39.456,17.

2.4 Spese generali.

Le spese generali rappresentano il costo dell'organizzazione d'impresa, della sua amministrazione e conduzione.

Esse costituiscono una voce che comprende i costi di tutte le risorse - escluse quelle riconducibili alla manodopera e ad altre voci separatamente indicate - che l'operatore economico dichiara di impiegare per l'esecuzione della commessa.

In tema di appalto di opere pubbliche, qualora i ritardi nell'esecuzione dei lavori ovvero l'anomalo andamento dell'appalto dipendano da errori di progettazione o altri fatti imputabili alla Pubblica Amministrazione committente, l'appaltatore può agire per la risoluzione contrattuale secondo le regole generali dettate per l'inadempimento poste dagli articoli 1453 e 1455 del codice civile, ottenendo il risarcimento del lucro cessante (mancato utile) derivato dallo scioglimento anticipato del rapporto contrattuale, ma anche il ristoro del danno patrimoniale emergente, tra cui sono comprese le spese generali (in tal senso, Tribunale Civile di Palermo – Sezione Specializzata in materia di imprese, sentenza del 6 novembre 2018).

Trattasi, pertanto, di una voce di danno che segue una sorta analoga al mancato utile e, come questo, va a comporre la misura del risarcimento dovuto in ipotesi di risoluzione del contratto di appalto per colpa della committenza pubblica.

Come, per il mancato utile, anche per le spese generali si opera ricorso alla parametrizzazione contenuta nell'art.32 del D.p.R. n.207/2010.

Un interessante spunto viene offerto da una recente pronuncia di merito (Tribunale Vibo Valentia sez. I, 29/01/2021, n.74) che, per il profilo di cui in precedenza occupatici, conferma come sia "*addebitabile alle*

responsabilità dell'ente comunale nella gestione dell'appalto e configuri in capo alla parte convenuta una forma di negligenza o imperizia in considerazione dell'adempimento del tutto tardivo dell'iter amministrativo di approvazione del progetto con conseguimento dei necessari pareri favorevoli. Infatti, la sospensione disposta nella fattispecie che occupa serviva, non a fronteggiare situazioni nuove, imprevedute ed imprevedibili, sebbene a rimediare all'iniziale ottenimento dei pareri dagli enti preposti. [...]” la sospensione di cui si discorre è illegittima ab origine, trova applicazione non la disciplina di cui al regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, bensì quella civilistica in materia di inadempimento delle obbligazioni. [...]”.

Tanto giustifica per l'adito Tribunale la pronuncia di risoluzione per inadempimento del Comune committente, mentre con “*riferimento al risarcimento delle spese generali sostenute dall'impresa attrice il principio da cui prendere le mosse è il seguente: <in tema di appalto le cosiddette spese generali mentre non costituiscono perdite o causa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendo computate nel prezzo pagato all'appaltatore, sono invece dovute a quest'ultimo a titolo risarcitorio in caso di illegittima sospensione dei lavori e devono essere liquidate in misura percentuale sul prezzo dell'appalto, salva la possibile riduzione in relazione al decorso del tempo, essendo illogico liquidarle in percentuale identica all'inizio della sospensione dei lavori e dopo lunghi periodi di mancata esecuzione delle opere, durante i quali l'organizzazione d'impresa può limitare o ridurre l'incidenza negativa di essa ad es., con l'uso dei macchinari e materiali in altri cantieri o riducendo al minimo la presenza di proprio personale sul posto>*” (cfr. Cass. 2.03.2009, n. 5010)”.

Analogamente, il Tribunale di Salerno con sentenza 2604/2022 in cui, dopo avere dichiarato la risoluzione del contratto di appalto quale conseguenza di un comportamento non collaborativo del committente, integrante gli estremi dell'inadempimento colpevole (cfr. *supra*), statuisce “*una prima fonte di danno è costituita dalle cd. **spese generali**, le quali, come è risaputo, rappresentano il costo delle infrastrutture organizzative, indispensabili per procedere all'esecuzione di un'opera. Tale voce di danno può ritenersi in re ipsa in quanto l'allungamento dei tempi dell'appalto, comporta inevitabilmente per l'appaltatore maggiori oneri per costi di cantiere, atteso che le spese generali sono determinate in misura proporzionale alla natura delle opere ed al periodo di prevista esecuzione delle stesse. Tali spese in base all'articolo 32 del regolamento dpr 207 2010 sono calcolate in una misura percentuale compresa tra il 13% ed il 17% dell'ammontare dell'appalto*”.

Per la quantificazione del danno in questione va considerato il valore delle opere appaltate e non eseguite, come sopra individuato in € 440.850,36. Detto importo deve essere depurato dell'utile di impresa (10%), delle spese generali (13%) in esso già conglobate e del valore delle opere eseguite come contabilizzate nello stato finale (€ 6832,41). In tal modo si giunge all'importo netto di € 349.169,71 (€ 440.850,36 - 6.832,41/1.10 / 1.13).

La quota di spese generali 13% su detto ultimo importo è dunque pari ad € 45.392,06 e tanto deve essere posto a carico del Comune di Graniti, in sostanziale accoglimento delle richieste di parte istante.

2.5 Spese contrattuali e cauzionali, per accensione posizioni assicurative etc.

L'Impresa C.E.S.A. annovera, nell'ambito della richiesta di ristoro formulata attraverso la domanda arbitrale, le spese che a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento del committente devono anch'esse costituire oggetto una voce danno emergente.

La documentazione versata in atti dà conto dell'ammontare di tali spese per complessivi € 4.488,72 e in tale misura ne va disposto l'addebito a carico del Comune di Graniti.

P.Q.M.

il Collegio arbitrale come sopra composto:

- dispone la disapplicazione della determinazione dirigenziale n.176-Reg.Gen. n.306 del 22.11.2022 ai sensi dell'art.5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E) e accoglie la domanda di risoluzione del contratto di appalto Rep. n.6 del 12.09.2018 formulata dall'Impresa C.E.S.A. s.r.l. per grave inadempimento della stazione appaltante pubblica, Comune di Graniti;
- quantifica il risarcimento dovuto all'Impresa nella misura di € 9.324,61 a titolo di pagamento del valore venale delle opere seguite, di € 39.456,17 a titolo di mancato utile, di € 45.392,06 a titolo di spese generali e di € 4.488,72 per spese contrattuali per un totale di € 98.661,56;
- dispone la rivalutazione monetaria sugli importi di cui sopra, nonché la corresponsione degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla domanda arbitrale e sino al soddisfo;
- condanna il Comune di Graniti all'integrale pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, in favore dell'Impresa C.E.S.A. s.r.l., che vengono quantificate nella misura di € 7.000,00 oltre IVA, CPA e

rimborso spese generali, nonché a quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale maggiorate del contributo pari all'1 per mille del valore della controversia.

Con riguardo al valore della controversia, il Collegio opera rinvio al dettato di cui al comma 4 dell'art.1 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 31 gennaio 2018 e, pertanto, lo stesso viene fissato nel valore dell'appalto detratto delle opere eseguite (€ 440.850,36- € 6.832,41), pari ad € 434.017,95.

In ordine ai compensi del Collegio arbitrale, si farà applicazione della “Guida operativa ai procedimenti amministrati dalla Camera arbitrale” elaborata a norma dell'art. 3 del Regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera arbitrale del 1 luglio 2020; si procederà, pertanto, alla formulazione della proposta di liquidazione, accompagnata dalla documentazione di riferimento.

Così deciso in data 19 ottobre 2023, dando atto che gli arbitri si sono incontrati su piattaforma telematica messa a disposizione dalla Camera Arbitrale presso l'A.N.A.C., all'indirizzo https://aenet.sala.vc_sala_m403.

Il verbale è sottoscritto digitalmente da tutti i componenti del Collegio arbitrale e sarà inviato, a cura del Presidente che ha svolto altresì le funzioni di segretario, alla Camera Arbitrale all'indirizzo: protocollo.pec@anticorruzione.it, in triplice copia.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di apporre marche da bollo dell'importo di € 16,00 ogni 4 facciate, moltiplicate per il numero di copie (tre) previsto dall'art. 209, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e richiamato nella Delibera ANAC n. 48 del 30 gennaio 2019, si riportano di seguito i relativi riferimenti identificativi: 01220135304503- 01220135304514- 01220135304525- 01220135304536- 01220135304548- 01220135304559- 01220135304560- 01220135304571- 01220135304582- 01220135304593- 01220135304605- 01220135304616- 01220135304627- 01220135304639- 01220135304640.

Collegio Arbitrale

avv. Anna Sannino

ing. Gaetano Vallone

avv. Vincenzo Ciruolo